

## **STATUTO**

### **PENELOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: NICOSIA EN CONTRADA  
TORRETTA S.N.

Numero REA: EN - 58762

Codice fiscale: 01094080866

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 05-05-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" ad atto costitutivo del 27 aprile 2005, Rep. n. 27160/12848

**STATUTO DELLA SOCIETA'  
"PENELOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - NORME APPLICABILI - DURATA**

**Articolo 1** - E' vigente la società cooperativa sociale a responsabilità limitata a capitale variabile, con scopo mutualistico, sotto la denominazione:

**"PENELOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

Alla Cooperativa, per tutto quanto non risulti già specificamente disciplinato dal Codice Civile, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme relative alle società a responsabilità limitata.

**Articolo 2** - La Cooperativa potrà aderire, accettandone lo Statuto, all'Associazione Nazionale di Rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo.

La Società ha sede nel Comune di Nicosia.

La stessa, previa deliberazione assembleare, potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

La Cooperativa, in quanto Cooperativa Sociale, è una Cooperativa a mutualità prevalente; opererà, comunque, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2513 C.C. e sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile; la Cooperativa instaurerà con tutti i soci un reciproco rapporto mutualistico.

**Articolo 3** - La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma la stessa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Articolo 4** - La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, è senza scopo di lucro e svolge la propria attività in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato; essa intende perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali a favore di soggetti bisognosi, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n.381 e delle attività di cui al presente articolo finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991, n.381.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali, dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

In attuazione dello scopo mutualistico la società, tenuto conto dei requi-

siti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici - interesse che la Cooperativa intende perseguire - ha per oggetto la realizzazione dei seguenti servizi:

- assistenza domiciliare agli anziani, assistenza ai portatori di handicaps;
- gestione di un centro servizi per anziani;
- servizio informa giovani nonché servizio di segretariato sociale;
- preparazione e distribuzione pasti caldi per anziani e refezione scolastica;
- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non di servizi socio-sanitari (comunità-alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case-famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà (con pendenze a carico, civili ed amministrative), coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti);
- creazione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;
- organizzazione e gestione di servizi, di equipe socio-medico-psico pedagogica e di medicina scolastica da articolare nel seguente modo:
  - favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap;
  - realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; - favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre o post scolare;
- assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;
- attività di sostegno didattico in orario post scolastico;
- realizzare forme di aiuto post o preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;
- assistenza a sostegno di bambini portatori o no di handicap in età pre scolare da 0 a 3 anni;
- assistenza a sostegno di extracomunitari, bambini dell'est europeo e comunque provenienti da zone svantaggiate;
- attività ricreative volte alla integrazione e alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;
- organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;
- istituire e/o gestire asili nido, asili nido aziendali, interaziendali e micro aziendali, scuole materne, attività parascolastiche, ludoteche, baby parcking nonché servizi ausiliari di collocamento; prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedagogici;
- promuovere e partecipare ad iniziative in difesa dei diritti dei minori, con riferimento alla Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, in associazione con altri organismi territoriali, nazionali ed internazionali;
- assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, han-

dicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, ecc.; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);

- prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;
- intervento a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;
- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria;
- istituzione e gestione di consultorio familiare;
- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di riqualificazione nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;
- studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;
- promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;
- attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando la occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;
- gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;
- servizio di ricerca, selezione e fornitura di personale;
- editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;
- attività di turismo sociale in collaborazione con enti pubblici e privati, organismi del territorio, in particolare promuovendo esperienze formative nell'ambito del turismo scolastico e minorile in genere.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, di Enti Locali (Comuni, Comunità Montane, Provincie, Regioni, Unità Sanitarie Locali, ecc.) o con altri Enti Pubblici morali e privati.

La cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché acquistare o prendere in affitto impianti e attrezzature, macchinari, terreni e costruire fabbricati, per l'espletamento dell'attività sociale; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garan-

zia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendali.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE SOCIALE**

**Articolo 5** - Il capitale sociale è variabile, è formato dai conferimenti dei soci ed è rappresentato da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna.

Il capitale deve essere versato all'atto della sottoscrizione; possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'ammissione di nuovi soci non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c.; in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli Amministratori.

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute se non con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo; il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione dell'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

### **TITOLO IV**

#### **SOCI**

**Articolo 6** - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere in ogni caso inferiore al minimo prescritto dalla legge.

Nei rapporti mutualistici, sarà rispettato fra i soci il principio della parità di trattamento.

I soci potranno essere:

a) soci ordinari, che condividono le finalità della Cooperativa e ne pro-

muovono le attività;

b) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo una retribuzione;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente ai fini di solidarietà;

d) soci sovventori che, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59, partecipano a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'azienda; agli stessi si applicheranno le disposizioni di legge vigenti al momento della loro ammissione.

Possono essere soci tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età, che abbiano i requisiti previsti dalla legge, e comunque compatibili con l'attività svolta dalla Cooperativa, che abbiano interesse al conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa e che intendano perseguire gli scopi sociali della stessa, partecipando alle attività sociali.

Non possono essere soci i minori di anni diciotto, gli interdetti, i falliti e comunque coloro che hanno interessi in contrasto con lo spirito e gli scopi della società; non possono, inoltre, divenire soci coloro i quali esercitino imprese identiche o affini con quelle della Cooperativa.

La responsabilità dei soci è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

#### **DOMANDA DI AMMISSIONE**

**Articolo 7** - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, se persone fisiche; ragione o denominazione sociale, sede, data di costituzione e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, se società;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota, che si propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa e di volere contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo con deliberazione che sarà comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci; l'eventuale diniego deve essere motivato dall'Organo Amministrativo entro sessanta giorni e comunicato agli interessati.

Il socio ammesso deve versare, al momento dell'ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta ed il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; in caso di rigetto della domanda di ammissione, si applica l'art. 2528 del Codice Civile, commi 3, 4 e 5.

#### **RECESSO**

**Articolo 8** - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio:

a) che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata spedita

all'Organo Amministrativo.

Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori, nei sessanta giorni successivi, devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici fra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **ESCLUSIONE**

**Articolo 9** - Il socio può essere escluso dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile; può, altresì, essere escluso nell'ipotesi prevista dall'art. 2531 c.c..

Contro la relativa deliberazione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### **MORTE DEL SOCIO**

**Articolo 10** - Nel caso di decesso di un socio la Cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione; in difetto, agli stessi spetterà la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione è devoluto all'Organo Amministrativo, che provvederà su istanza da inoltrarsi entro sei mesi dall'apertura della successione; si applica quanto disposto in tema di ammissione di nuovi soci nei superiori artt. 6 e 7.

Entro un anno dalla data del decesso, gli eredi del socio defunto dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

#### **DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE**

**Articolo 11** - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso della quota valutata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso del socio.

A tale valutazione occorrerà:

- a) aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio ove sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c.;
- b) decurtare le perdite imputabili a capitale, in proporzione alle quote possedute.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centoottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

Per la responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi o legatari si applica l'art. 2536 c.c..

#### **TITOLO V**

##### **PATRIMONIO SOCIALE**

**Articolo 12** - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- A) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato

to di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 100,00 (cento virgola zerozero) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

B) dalla riserva legale;

C) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;

D) da eventuali riserve straordinarie;

E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Le riserve non possono essere mai ripartite fra i soci.

**Articolo 13** - La cooperativa è retta secondo i principi di mutualità prevalente e pertanto si pattuisce:

a) il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) la devoluzione in caso di scioglimento della Cooperativa dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

**Articolo 14** - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio con il conto dei profitti e delle perdite previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto sociale segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **AVANZI DI GESTIONE**

**Articolo 15** - Gli avanzi netti di gestione saranno, su deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio, così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 59/92;

c) un dividendo ai soci nella misura massima così come prevista nel superiore art. 13) lettera a).

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso, la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzio-

ne alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'Assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma 2545 sexies del Codice Civile.

## **TITOLO VI**

### **ORGANI SOCIALI**

**Articolo 16** - Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

### **ASSEMBLEA**

**Articolo 17** - L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo con avviso raccomandato con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a tutti i soci.

L'avviso dovrà inoltre essere affisso nei locali sociali o nei luoghi di lavoro, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L'avviso conterrà anche le disposizioni relative alla seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, ove esistenti, i componenti dell'organo di controllo.

**Articolo 18** - L'assemblea:

- a) approva il bilancio e le relazioni allegate;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) approva le modifiche delle norme contenute nel presente atto;
- d) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente atto.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e quante altre volte il consiglio di amministrazione lo ritenga utile o necessario.

**Articolo 19** - L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione, fusione o scissione della società, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione con almeno i due terzi 2/3 dei voti dei presenti qualunque sia il numero.

### **DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA**

**Articolo 20** - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea; non è ammesso il voto segreto.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente hanno facoltà di farsi rappresentare essendo ammessa delega; ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. Le deleghe, delle quali occorre fare menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Il voto può essere dato per corrispondenza; in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta ed il voto dovrà essere inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

**Articolo 21** - L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età o da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario è data dall'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, nonché di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Articolo 22** - La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni per il consiglio di amministrazione e fino a revoca o dimissioni per l'amministratore unico.

Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza

e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Compete, fra l'altro, all'organo amministrativo:

- convocare l'assemblea sia ordinaria che straordinaria;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività della cooperativa e stipulare i relativi contratti;
- aprire o estinguere conti correnti bancari anche sotto forma di depositi;
- concedere avalli, fidejussioni e garanzie reali verso banche, istituti finanziatori, società o privati;
- accettare e/o concedere deleghe di fido da/a imprese;
- assumere e licenziare il personale della società;
- quantificare la remunerazione della prestazione mutualistica, sulla base dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dall'assemblea;
- formulare le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci in merito ai ristorni, al conferimento, alla cessione e all'acquisto di azienda o ramo di azienda e alla assunzione di partecipazioni rilevanti in altre società;
- deliberare in merito all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei soci.

L'organo amministrativo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, soci o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei

soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Articolo 23** - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Può, inoltre, con la sua sola firma, rilasciare procure alle liti, anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce, se autorizzato dal Consiglio, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo e, in ogni caso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti, il cui contenuto sia analiticamente predeterminato dal Consiglio stesso, di modo che chi agisca lo faccia quale semplice nuncius.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**Articolo 24** - La nomina del Collegio Sindacale, che svolgerà anche il controllo contabile, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma c.c., nonché nell'eventualità in cui la società emetta strumenti finanziari.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dell'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme previste dal Codice Civile per le Società per Azioni.

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

**Articolo 25** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale ove ha sede la cooperativa, che provvede alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà

in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

#### **TITOLO VII**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

**Articolo 26** - In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza stabilita per le modifiche del presente atto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 59/92.

##### **NORMA DI RINVIO**

**Articolo 27** - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dalla legge per le Cooperative a mutualità prevalente e per le Cooperative sociali.

Firmato in originale:

Cristina Giangrasso; Maria Fiscella;  
Mazzara Maria Carmela; Giangrasso Franca;  
Riccardo Fiscella; Mazzara Rita;  
Filippo Giangrasso; Di Pasquale Michela;  
Samberisi Enrichetta; Rita Oreste;  
Sfienti Loredana; Mancuso Carmela;  
Venezia Giovanna; Testa Mattia; Ghidara Maria;  
Massimo Rizzo, notaio.

Vi è il sigillo.